



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 19/D



Protocollo: 165127 /RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 30 dicembre 2010

Alle Direzioni Regionali Interregionali
e Provinciali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione del
Signor Direttore

All'Ufficio centrale Antifrode

Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo

S E D E

OGGETTO: Adempimenti previsti dalla legislazione comunitaria per le merci all'entrata nel territorio doganale della Comunità in applicazione delle misure di sicurezza.

Al Dipartimento Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All'Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
urp@gdf.it

All'Istituto Nazionale di Statistica
pres@istat.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
– ICC Italia

icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
dg@confindustria.it
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it

All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

Alla Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
confetra@confetra.com

All'Associazione Italiana dei
Corrieri Aerei Internazionali
(AICAI)
info@aicaionline.it
segretario.generale@aicaionline.it

Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it

Alla Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it

Alla Assopetroli

assopetroli@confcommercio.it

Alla Federchimica
sosa@federchimica.it
r.saettone@federchimica.it
a.russo@federchimica.it
aispec@federchimica.it

Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unione petrolifera.it;
ufficiostampa@unione petrolifera.it

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

All' Assobirra
assobirra@assobirra.it

All' Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla Federvini
federvini@federvini.it

Alla Assologistaica
milano@assologistaica.it

All'E.N.I.
andrea.camilleri@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Fox Petroli S.p.A.
foxpetroli@foxpetroli.com

Alla Anonima Petroli Italiana
raffineria@apioil.com
gpl@apioil.com
g.paoletti@apioil.com

Alla Arcola Petroli
Giovanni.medusei@arcolapetrolifera.it
info@arcolapetrolifera.com

All' Associazione Agenti Raccomandari
Mediatori Marittimi Agenti Aerei –
Assoagenti
info@assagenti.it

All' Associazione Italiana di Logistica e
di Supply Chain Management – AILLOG
info@ailog.i

All'Associazione Italiana Terminalisti
Portuali – ASSITERMINAL
terminalporti@assiterminal.it

All'Associazione Nazionale Agenti
Merci Aeree – ANAMA
anama@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Imprese
Trasporti Automobilistici – ANITA
anita@anita.it

All'Associazione Italiana Gestori
Aeroporti – ASSAEROPORTI
segreteria@assaeroporti.net

All'Associazione Nazionale Operatori
Servizi Aeroportuali di Handling –
ASSOHANDLERS
associazione@assohandlers.it

All'Associazione Porti Italiani –
ASSOPORTI
info@assoporti.it

Alla Federazione Italiana Trasportatori –
FEDIT
segreteria@fedit.it

All'International Air Transport
Association – IATA
Info.it@iata.org

All'Italian Board Airlines
Representatives – IBAR
ibar_it@ibar.it

All'Unione Interporti Riuniti – UIR
segreteria@unioneinterportiriuniti.org

Alla Women's International Shipping
and Trading Association – WISTA
wista.italia@libero.it

All' A.I.D.A. - Associazione Italiana
Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

Alla ANAEE
info@anaee.it

All'ANIGAS - Associazione Nazionale
Industriali GAS
marco.innocenti@anigas.it

All' A.N.U.P.E.A. - Associazione
Nazionale Utilizzatori Prodotti
Energetici Agevolati
anupea@tiscali.it

All' APER – Associazione Produttori
Energia da Fonti Rinnovabili
speciale@aper.it

All' ASSICC
info@assic.it

All' Assoelettrica
info@assoelettrica.it

Alla Federpetroli Italia
info@federpetroliitalia.org

Alla Federutility
affari generali@federutility.it

Alla Unionchimica-Confapi
unionchimica@confapi.it

Alla AGCI – Agrital
mauro.vagni@agciagricol.com
valerio.cappio@agcipesca.it

Alla CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it

Alla Coldiretti
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it

Alla Confartigianato Alimentazione
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it

Alla Confartigianato Associazione
Artigiani della provincia di Asti
info@confartigianatoasti.com

Alla Confederazione Italiana
dell' Agricoltura
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura
polcom@confagricoltura.it

presidenza@confagricoltura.it
esposito@confagricoltura.it

Alla Fedagri – Confcooperative
battistuzzi.g@confcooperative.it

Alla F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it

All' Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org

Alla Legacoop Agroalimentare
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop

Alla Confetra
confetra@confetra.com
dringoli@confetra.com

All' Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
unipro@unipro.org

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical Association
info@cpa-italy.org

Alla EDERAICPA
info@federaicpa.it

Alla OICCE
info@oicce.it

All' UNIONBIRRAI
monetti@unionbirrai.com

All' UNIONE ITALIANA VINI
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it

Alla Stock s.r.l.
pbertocchi@stock-spa.it

Alla Ra.M.Oil s.p.a.
serpico@ramoil.it

Alla Scat punti vendita s.p.a.
gpighini@scat.it

Indice

1. Premessa	pag. 9
2. Misure di sicurezza	pag. 9
3. Soggetti che possono presentare la dichiarazione sommaria di entrata	pag. 10
Casi particolari:	
3.1 Soggetti che presentano la ENS nel caso di trasporto combinato;	pag. 11
3.2 Soggetti che presentano la ENS nel caso di accordi di gestione comune di navi o aerei;	pag. 11
4. Dichiarazione sommaria di entrata:	pag. 11
4.1 Tempi limite	pag. 14
4.2 Eccezioni	pag. 15
4.3 Modifiche della ENS	pag. 17
5. Diversione	pag. 17
6. Notifica di arrivo	pag. 18
7. Scenari:	pag. 18
7.1 Scenario relativo agli accordi internazionali	pag. 19
7.2 Scenario relativo al trasporto combinato	pag. 19
7.3 Scenari nel traffico aereo	pag. 20
7.4 Scenari nel traffico marittimo	pag. 21
8. Entrata in vigore delle misure di sicurezza	pag. 24

Riferimenti normativi :

Codice doganale comunitario: regolamento (CEE) 2913/1992
(indicato come CDC)

Disposizioni di applicazione del CDC: regolamento (CEE) 2454/1993
(indicato come DAC);

Reg. (CE) 648/2005 – Modifiche al codice doganale;

Reg. (CE) 1875/2006 – Modifiche alle DAC

Reg. (CE) 273/2009 – Modifiche alle DAC

Reg. (CE) 312/2009 – Modifiche alle DAC

Reg. (CE) 414/2009 – Modifiche alle DAC

Reg. (UE) 430/2010 – Modifiche alle DAC

Prassi amministrativa:

Linee guida comunitarie concernenti le dichiarazioni sommarie di entrata . Doc.
Taxud /2010/051 del 29 ottobre con l'allegato I- Scenari e l'allegato II -Faq

Sigle

ENS Entry summary declaration- dichiarazione sommaria di entrata

EORI Economic operator registration and identification

MRN Movement reference number

1. Premessa

Con la presente circolare viene descritto il quadro normativo relativo alle misure di sicurezza applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità, introdotte dai Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, alla luce anche delle successive modifiche legislative apportate nel settore in parola dai Regolamenti (CE) 273/2009, 312/2009, 414/2009 e 430/2010.

Per maggiore chiarezza, ove ritenuto utile, sono stati anche considerati gli orientamenti espressi dalla Commissione nelle Linee guida adottate al fine di garantire l'applicazione armonizzata ed uniforme della suddetta normativa comunitaria in tutti gli Stati Membri e pubblicate sul sito di questa Agenzia in allegato alla presente circolare.

2. Misure di sicurezza

Per evitare l'introduzione nel territorio doganale comunitario di merci che possano costituire minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, e per l'ambiente e per i consumatori (art.4, punto 25 del CDC, modificato dal Reg. (CE) 648/2005) è stato introdotto il concetto di gestione dei rischi ai fini della sicurezza ossia la valutazione da parte delle autorità doganali di una serie di dati relativi alle merci destinate all'introduzione nel territorio doganale comunitario.

Tali disposizioni prevedevano dal 1° luglio 2009 l'obbligo dell'invio di una ENS da parte del soggetto di cui all'art. 36 ter, paragrafo 3 e 4, del CDC all'ufficio di primo ingresso nel territorio doganale della Comunità entro i limiti temporali disposti dall'art. 184 bis delle DAC.

Considerate le difficoltà di applicazione dei suddetti regolamenti e tenuto conto della complessità del processo di invio delle ENS, con il reg. CE 273/2009 la Commissione ha reso facoltativo per gli operatori economici l'invio della ENS fino al 31 dicembre 2010.

Con questo periodo di transizione di 18 mesi si è voluto concedere agli operatori economici un maggior lasso di tempo per adeguare i loro sistemi alle nuove disposizioni legislative per le suddette misure di sicurezza, introdotte dai regolamenti citati.

Di conseguenza l'invio della ENS sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2011.

3. Soggetti che possono presentare la dichiarazione sommaria di entrata

Ai sensi dell'art. 36 ter par.3 e par. 4, del CDC possono presentare la ENS i seguenti soggetti:

1. la persona che introduce le merci nel territorio doganale comunitario;
2. la persona che si assume la responsabilità del trasporto delle merci nel territorio doganale della Comunità;

oppure

3. un soggetto terzo che può essere la:
 - a) persona per conto della quale agisce la persona di cui ai precedenti punti 1 e 2 ;
 - b) qualsiasi persona in grado di presentare le merci o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente;
 - c) o il rappresentante di uno dei soggetti identificati nei precedenti punti 1, 2 , 3.a) e 3.b).

L'art. 181 ter delle DAC, modificato dal Regolamento (CE) 312/2009, ha disposto che per vettore (trasportatore) si intendono i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

L'art.36 ter, par.4, del CDC prevede che anche in presenza di un soggetto terzo il responsabile della presentazione della ENS è sempre il vettore; tale soggetto terzo può presentare la ENS al posto del responsabile ma solo con il suo consenso, cioè in base ad accordi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 183, par.7, delle DAC l'ufficio doganale dove viene presentata la ENS può presumere che il consenso sia stato dato, a meno che non sia dimostrato il contrario.

Il soggetto dichiarante ossia chi presenta la ENS è tenuto a fornire le informazioni a lui note al momento della presentazione della ENS.

Egli è sempre responsabile dell'esattezza dei dati indicati nella ENS e del rispetto di tutti gli obblighi relativi all'entrata dei beni nel territorio doganale della Comunità ai sensi dell'art.199 delle DAC, ma non è tenuto a verificare l'esattezza di tali dati se non vi sono ragionevoli dubbi sulla loro autenticità. A tal fine i soggetti terzi sono tenuti a fornire informazioni complete e accurate.

Nei casi in cui il dichiarante apprende che una o più indicazioni contenute nella ENS sono state dichiarate in modo inesatto si applicano le disposizioni relative alle modifiche delle ENS di cui al successivo sottopar. 4.3.

3.1 Soggetti che presentano la ENS nel caso di trasporto combinato

Ai sensi dell' art. 183 ter delle DAC, modificato dal Reg. CE 312/2009, se il mezzo di trasporto attivo (ad es. il traghetto) entra nel territorio doganale della Comunità trasportando soltanto un'altra tipologia di mezzo di trasporto (ad es. camion) che, dopo l'entrata nel territorio della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la ENS compete al gestore di quest'ultimo mezzo di trasporto (ad es. per il traghetto che trasporta camion, l'obbligo spetta alla società di trasporto dei camion).

Tuttavia, per l'individuazione del termine applicabile per la presentazione della ENS in tale fattispecie si fa riferimento agli stessi termini previsti dall'art. 184 bis delle DAC ovvero quelli applicabili di norma al primo mezzo di trasporto attivo ossia all'aereo o alla nave in quanto a tal fine prevale il mezzo di trasporto che trasporta l'altro (per maggiori dettagli si rinvia al par.7.2).

3.2 Soggetti che presentano la ENS nel caso di accordo di gestione in comune di navi o aerei

Ai sensi dell'art. 183 quater delle DAC, l'obbligo di presentare la ENS compete al vettore ossia alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell'aeromobile oggetto del contratto.

4. Dichiarazione sommaria di entrata

Ai sensi dell'art. 183 delle DAC, la ENS riporta i dati relativi alla sicurezza, previsti dall'allegato 30 bis delle DAC per le diverse modalità di trasporto e deve essere inviata, per via elettronica, all'Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale della Comunità, entro i limiti temporali di cui all'art. 184 bis delle DAC.

E' necessario inserire nella ENS il codice EORI del soggetto che presenta la ENS e quello del vettore, se i due soggetti sono differenti.

Un dichiarante che non dispone di un codice EORI deve richiederlo con una procedura diversa in relazione al luogo in cui è stabilito.

Se è stabilito nel territorio doganale della Comunità presenterà la richiesta all'autorità doganale designata dello Stato membro in cui è stabilito; se è stabilito fuori dal territorio doganale comunitario presenterà richiesta del codice citato all'autorità doganale designata dello Stato membro al quale per la prima volta presenterà una ENS.

L'Ufficio doganale di primo ingresso è l'ufficio doganale geograficamente competente per il luogo in cui sono introdotte per la prima volta le merci nel territorio doganale della Comunità (ad es. nel traffico marittimo, l'ufficio doganale competente per il porto in cui la nave arriva per la prima volta nel territorio doganale della Comunità).

Le autorità doganali di tale primo porto o aeroporto procedono ad effettuare l'analisi del rischio, ai fini sicurezza, per tutte le merci trasportate e ad inviare gli eventuali risultati dell'analisi del rischio ai successivi porti o aeroporti, ai sensi dell'art.184 sexies, par.3, delle DAC.

Ai sensi dell'art. 184 sexies, par.1, delle DAC se una nave o un aereo proveniente da un paese sito in territorio non appartenente alla Comunità deve fare scalo in diversi porti o aeroporti della Comunità e non fa scalo in nessun porto o aeroporto sito fuori dal territorio doganale della Comunità, una ENS è presentata solo nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate.

Se invece una nave, proveniente da un porto sito fuori dal territorio doganale, fa scalo presso un porto extra comunitario tra due porti comunitari, una nuova analisi del rischio dovrà essere effettuata al secondo porto comunitario. Di conseguenza una nuova ENS dovrà essere inviata al secondo porto comunitario per tutte le merci in arrivo sia per quelle caricate nel precedente porto extracomunitario che per quelle rimaste a bordo.

Viene in questo modo garantita la ratio della legislazione ossia quella di sottoporre ad analisi del rischio ai fini sicurezza tutte le merci che provengono dai Paesi siti fuori dal territorio doganale della Comunità.

Ai sensi dell'art.184 quinquies delle DAC la suddetta analisi del rischio, ai fini sicurezza, di tutte le merci trasportate dovrà essere effettuata prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Tuttavia per le merci trasportate in container le autorità doganali concluderanno la valutazione dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della ENS con esclusione dei trasporti provenienti dai porti prossimi alla Comunità elencati nel suddetto articolo (vedi successivo par.4.1). Per tale tipologia di trasporti, infatti, la normativa prevede che la ENS venga presentata con un anticipo minimo di 24 ore dal carico della nave

per dare la possibilità alle autorità doganali di vietare il carico stesso nel caso rilevino elevati ed immediati rischi di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 36 bis par. 2 del CDC, gli Stati membri possono consentire agli operatori economici di presentare la ENS ad un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello dell'Ufficio di primo ingresso a condizione che l'Ufficio che riceve la ENS comunichi immediatamente o renda disponibili le necessarie indicazioni per via elettronica all'Ufficio doganale di primo ingresso. Al momento in Italia, come in molti Stati Membri, non è stata implementata questa funzionalità.

Resta fermo che per Ufficio di importazione continua ad intendersi l'ufficio doganale designato dalle autorità doganali in conformità delle norme doganali in cui possono essere presentate la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o la dichiarazione doganale e dove devono essere effettuate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della comunità siano dichiarate per una destinazione doganale o utilizzazione (es. immissione in libera pratica, perfezionamento attivo) e vengono eseguiti i controlli, principalmente per scopi diversi da quelli di sicurezza.

L'art.183, par.6, modificato dal Reg. (CE) 312/2009 delle DAC prevede la notifica della registrazione della ENS cioè l'invio del numero di registrazione (MRN) alla persona che ha presentato la ENS e anche al vettore se chi ha presentato la ENS è un soggetto terzo e a condizione che il vettore sia collegato al sistema telematico doganale.

Ai sensi dell'art.183 par. 2, delle DAC, le autorità doganali possono consentire la presentazione della ENS su carta o qualsiasi altra procedura sostitutiva soltanto quando il sistema informatizzato o l'applicazione elettronica della persona che presenta la ENS non funzionano.

In tali casi è previsto l'utilizzo di una ENS redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza di cui all'allegato 45 decies delle DAC e se una spedizione consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello di cui all'allegato 45 undecies delle DAC.

Considerati i volumi di informazioni da fornire e i conseguenti tempi di gestione delle stesse ai fini dell'analisi del rischio, le Linee guida comunitarie suggeriscono di presentare le ENS con modalità diverse da quella cartacea ossia con quelle già in uso nei vari Stati membri (ad es. su supporto magnetico, usb, cd-rom).

4.1. Tempi limite per la presentazione della ENS

Si evidenzia che la normativa ha voluto indicare i tempi limite entro cui inviare la ENS ai sensi dell'art.184 bis delle DAC, modificato dal Reg. (CE) 312/2009.

Ciò premesso, al fine di velocizzare l'analisi del rischio sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità e di conseguenza ridurre i tempi per il successivo sdoganamento della merce, è comunque consigliabile inviare la ENS anche prima dello scadere dei tempi previsti dall'articolo citato.

Nel trasporto aereo, per i voli a corto raggio (di durata inferiore alle 4 ore tra l'ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l'arrivo al primo aeroporto nella Comunità), la ENS deve essere presentata entro il momento dell'effettivo decollo, per i voli a lungo raggio (di durata di viaggio superiore alle quattro ore) la ENS deve essere presentata almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità.

Nel trasporto marittimo, la ENS dovrà essere inviata almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza per i carichi trasportati in container esclusi quelli relativi alle spedizioni di breve durata; dovrà, invece, essere presentata entro 4 ore prima dell'arrivo al primo porto nel territorio della Comunità per le spedizioni marittime non di breve durata e per merci alla rinfusa.

Per le spedizioni di merci di breve durata ossia per:

- a) trasferimenti tra Groenlandia, Isole Faroe, Ceuta, Melilla, Norvegia, Islanda, porti sul Mar Baltico, Porti sul Mar del Nord, porti sul Mar Nero o porti sul Mediterraneo e territorio doganale comunitario, eccetto i Dipartimenti francesi d'oltremare, Azorre, Madeira e Canarie;
- b) trasferimenti con durata inferiore a 24 ore tra un territorio esterno al territorio doganale comunitario e i Dipartimenti francesi d'oltremare, Azorre, Madeira e Canarie,

la ENS dovrà essere presentata almeno 2 ore prima dell'arrivo al primo porto nel territorio doganale comunitario per tutti i tipi di merci (in container e/o alla rinfusa).

Nel trasporto ferroviario e di navigazione su acque interne, la ENS dovrà essere inviata almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Nel caso di trasporto stradale, la ENS deve essere presentata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Ai sensi dell'art.184 ter delle DAC i suddetti termini non si applicano se accordi internazionali tra la Comunità e Paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli

di sicurezza di cui all'art. 181 quinquies delle DAC oppure se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e Paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all'articolo 184 bis delle DAC oppure in casi di forza maggiore.

4.2 Eccezioni

La ENS non è richiesta per le merci indicate nell'art. 181 quater delle DAC, modificato dai regolamenti 312/2009 e 430/2010, ossia per le seguenti merci :

- a) energia elettrica;
- b) le merci importate mediante conduttura;
- c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- d) le merci trasportate in conformità delle norme della convenzione dell'Unione postale universale ;
- e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233 delle DAC, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2-par.1 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale ai sensi degli articoli 225, 227 e 229 par.1 delle DAC, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili di cui all'articolo 2 -par.1 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1186/2009, e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne ;
- h) le merci scortate da un carnet ATA e CPD;
- i) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell'art.313 ter e le merci trasportate su navi e aeromobili tra i porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in un porto o un aeroporto al di fuori del territorio doganale della Comunità;

- k) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari, o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
- l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità da parte delle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
- m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o di turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:
 - a) merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
 - b) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;
 - c) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine a vento;
 - d) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine a vento;
- n) le merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema utilizzato dall'operatore economico;
- o) le merci provenienti dai territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le seguenti Direttive: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio o Direttiva 2008/118/CE del Consiglio e merci introdotte nel territorio doganale comunitario provenienti dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano;
- p) nei casi previsti negli accordi internazionali conclusi dall'Unione Europea con un paese terzo nel settore della sicurezza. Tali accordi sono attualmente esistenti con la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein) e prevedono che le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza nel caso di merci trasferite tra i rispettivi territori doganali (si rinvia al sottopar.7.1. per il relativo scenario)

4.3 Modifiche della ENS

Il soggetto che presenta la ENS può modificare una o più indicazioni della medesima ENS.

Ai sensi dell' art.183, par.8, delle DAC, modificato dal Reg.(CE) 312/2010, l'autorità doganale notifica l'avvenuta registrazione delle suddette modifiche alla persona che le ha presentate e anche al vettore se chi le ha presentate è un soggetto terzo, a condizione che il vettore sia collegato al sistema telematico doganale.

Tuttavia, ai sensi dell'art.36 ter, par 5, del CDC non è più possibile modificare la ENS dopo che l'autorità doganale:

1. abbia informato la persona che ha presentato la ENS che intende esaminare la merce,
2. abbia stabilito che le indicazioni date non siano corrette,
3. abbia concesso lo svincolo delle merci.

Secondo le Linee guida comunitarie per problemi tecnici la ENS non può essere modificata dopo l'invio di una richiesta di diversione o di una notifica di arrivo.

Non possono essere modificati:

- le informazioni relative alla persona che presenta la ENS;
- il rappresentante;
- l'ufficio doganale di primo ingresso dichiarato.

Nei casi in cui non è più possibile una modifica dei dati, le eventuali differenze tra le merci dichiarate e quelle presentate in dogana devono essere notificate alle autorità doganali al momento della presentazione della merce o nel contesto della dichiarazione per la custodia temporanea.

Ai sensi dell'art.183, par.9, delle DAC, modificato dal Reg. (CE) 312/2009, dopo 200 giorni dalla data di presentazione della ENS, se non è stata inviata la notifica di arrivo o le merci non sono state presentate in dogana, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.

5. Diversione

Ai sensi dell'art. 183 quinquies delle DAC, modificato dal Reg. (CE) 312/2009, se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo presso un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella ENS, il gestore del mezzo di trasporto attivo (vettore) o il suo rappresentante informa

l'ufficio doganale di primo ingresso dichiarato nella ENS con il messaggio di diversione.

L'ufficio doganale di primo ingresso dichiarato nella ENS notifica immediatamente all'ufficio doganale di ingresso effettivo la deviazione e i risultati dell'analisi del rischio effettuata a fini di sicurezza.

L'ufficio di effettivo ingresso può tenere in considerazione i risultati dell'analisi effettuata ovvero farne una propria.

Non costituisce diversione un cambiamento di rotta, cioè quando la nave o l'aereo si dirigono presso uno degli uffici doganali comunitari "successivi" dichiarati nella ENS anziché presso l'ufficio di primo ingresso dichiarato. In questo caso, infatti, l'ufficio successivo ha già ricevuto il risultato dell'analisi del rischio effettuata dall'Ufficio di primo ingresso dichiarato.

6. Notifica di arrivo

Ai sensi dell'art.184 octies delle DAC, introdotto dal Reg. (CE) 312/2009, la notifica di arrivo contiene tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle ENS presentate, in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. In Italia viene utilizzato come notifica di arrivo il manifesto delle merci in arrivo.

Viene inviata prima dell'arrivo delle merci all'ufficio doganale di primo ingresso dichiarato nella ENS dal gestore del mezzo di trasporto attivo (il vettore) o dal suo rappresentante; nel trasporto combinato essa viene inviata dal gestore del mezzo che trasporta altri mezzi (ad es. nave che trasporta i camion).

7. Scenari

Considerate le difficoltà applicative delle disposizioni inerenti le misure di sicurezza per le merci all'entrata nel territorio della Comunità, nell'allegato I Scenari delle Linee guida, pubblicato con la presente circolare, la Commissione ha descritto gli scenari più ricorrenti relativi all' invio della ENS per le diverse modalità di trasporto.

Si evidenzia che l'Italia non ha punti di primo ingresso per la modalità di trasporto stradale per cui nel prosieguo si riportano gli scenari più significativi per il trasporto marittimo e aereo evidenziando per ogni casistica i soggetti obbligati all'invio della ENS e agli altri adempimenti previsti dalle misure di sicurezza.

Per maggiori dettagli relativi agli scenari in questione si fa rinvio all'allegato I Scenari delle Linee guida comunitarie.

7.1 Scenario relativo agli accordi internazionali

Per una nave, gestita dalla Società M, il 'vettore' carica merci in Russia per il trasporto a Bergen, in Norvegia e poi a Rotterdam, in Olanda.

Le ENS saranno presentate per via elettronica, prima dell'arrivo, per tutte le merci trasportate dalla nave presso l'ufficio doganale di Bergen, in applicazione dell'articolo 9 quater del protocollo n. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'ufficio doganale di Bergen effettuerà l'analisi del rischio sulle ENS a norma dell'articolo 3 (1), dell'allegato I del protocollo n. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i risultati positivi delle analisi dei rischi saranno comunicati ai successivi porti dell'UE.

In tal caso non è necessario presentare né ENS né notifiche di arrivo presso l'ufficio doganale di Rotterdam.

Tuttavia, se la nave, dopo aver scaricato alcune merci a Bergen, fa scalo in un porto extracomunitario, nuove ENS, relative a tutti i carichi trasportati sulla nave, e conseguenti notifiche di arrivo saranno presentate presso l'ufficio doganale di Rotterdam.

Le merci sbarcate a Rotterdam devono essere presentate alle autorità doganali e devono essere oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea (articolo 186 delle DAC). Lo stesso obbligo vale per le merci scaricate in qualsiasi altro porto comunitario successivo.

7.2 Scenario relativo al trasporto combinato

Se una nave diretta da Tunisi a Salerno trasporta container, rimorchi ,carri ferroviari e autocarri,

- a) per i container, i carri ed i rimorchi la ENS viene presentata dalla società di trasporto che gestisce la nave (società A);
- b) per gli autocarri ENS viene presentata dalla società di trasporto che gestisce gli autocarri (società B).

Per le merci di cui ai casi citati (a e b) possono presentare la ENS rispettivamente i rappresentanti delle società A e della società B.

In entrambi i casi indicati può presentare la ENS anche un soggetto terzo mentre nel caso b) anche la società A può presentare la ENS; queste operazioni vengono effettuate a seguito di accordi contrattuali tra le società A e B.

La ENS deve contenere anche l'identità della società A o B ossia il numero EORI, un riferimento alla polizza di carico o di un documento di trasporto di altri soggetti rilasciato alle società A o B.

7.3 Scenari nel traffico aereo

Sono previsti tre scenari ricorrenti di cui nel prosieguo si delineano le caratteristiche principali.

7.3.1. Scenario con un solo vettore.

Nello scenario in cui opera un solo vettore si possono verificare i seguenti casi:

a) nell'itinerario Sydney - Singapore - Malpensa - Londra il vettore aereo A invierà le ENS all'ufficio doganale di Malpensa per tutte le merci trasportate per le quali ha emesso le relative lettere di vettura aeree (master);

b) nel medesimo itinerario citato un soggetto terzo Z, a seguito di accordi contrattuali con il vettore A, può inviare la ENS solo per la merce per la quale ha emesso le lettere di vettura aerea (house) mentre per le altre merci viene comunque presentata la ENS da parte del vettore A. Anche in questo caso il vettore A è l'unico responsabile della presentazione della ENS.

Per la notifica degli MRN l' Agenzia delle Dogane renderà disponibili gli MRN relativi alle ENS presentate al vettore aereo A nel caso a) o ad entrambi i soggetti A e Z nell'altro caso b).

La notifica di arrivo e l'eventuale messaggio di diversione vengono presentati dal vettore aereo A.

7.3.2 Accordi di interlinea tra vettori

Questo scenario si riferisce al caso in cui vi sono accordi di interlinea tra il vettore A ed il vettore D per il volo AA5060.

Nell'itinerario Sydney - Singapore - Malpensa - Londra in base a tali accordi tra i vettori citati si possono verificare i seguenti scenari:

a) il vettore aereo A invierà le ENS relative a tutte le merci, presenti sul volo AA5060, per le quali lo stesso avrà emesso la propria lettera di vettura aerea (AWB);

b) il vettore D invierà le ENS relative solo alle spedizioni per le quali ha emesso lettere di vettura aeree a seguito di accordi contrattuali con un altro soggetto Z. Anche in questo caso il vettore A è responsabile per la presentazione di tutte le ENS comprese quelle inviate dal soggetto D;

c) il vettore D ha un accordo con il vettore A in base al quale presenta tutte le ENS relative alle merci caricate sul volo in questione e diventa responsabile della presentazione della ENS.

L'Agenzia delle Dogane renderà disponibili gli MRN al soggetto o ai soggetti che hanno presentato la ENS mentre nei casi b) e c) ad entrambi i vettori A e D.

La notifica di arrivo e l'eventuale messaggio di diversione sono presentati dal vettore aereo A.

7.3.3 Accordo di code share.

In presenza di accordo di code share tra il vettore A ed il vettore B per un determinato volo, nell'itinerario ad es. Sydney - Singapore - Malpensa - Londra il codice identificativo del volo per il vettore A sarà diverso del codice identificativo per il vettore B e nella fattispecie si possono verificare i seguenti scenari:

a) i vettori aerei A e B sono rispettivamente responsabili per le merci caricate a bordo relativamente al proprio codice di volo;

b) se il vettore B ha anche un accordo con un soggetto terzo Z per la presentazione delle ENS, il vettore B resta responsabile per la presentazione delle ENS relative alle lettere di vettura aerea (AWB) da lui emesse.

L'Agenzia delle Dogane renderà disponibili gli MRN al soggetto o ai soggetti che hanno presentato la ENS, nel caso 2 anche al vettore aereo B.

Può essere inviata un'unica notifica di arrivo o due separate notifiche di arrivo per le spedizioni relative ai due differenti codici identificativi di volo; in entrambi i casi, la notifica di arrivo viene sempre inviata dal vettore A.

Due eventuali messaggi di diversione saranno inviati dal vettore aereo A per le spedizioni relative ai due differenti codici identificativi di volo.

7.4 Scenari nel traffico marittimo

Nel traffico marittimo sono previsti quattro scenari ricorrenti di cui nel prosieguo si delineano gli aspetti principali.

7.4.1 Spedizione marittima in container a lungo raggio

Per una nave diretta da Lagos (Nigeria) ai porti comunitari con primo porto Le Havre, si possono verificare diversi casi di presentazione della ENS:

a) il vettore è la società X che gestisce la nave e che emetterà le polizze di carico agli esportatori per i container per i quali ha stipulato direttamente un contratto per il trasporto di tali merci sulla nave;

b) la stessa compagnia X può emettere anche le polizze di carico (master) ad uno spedizioniere e alla società Y che emetterà le proprie polizze di carico (house) ossia le polizze di carico relative alle merci di propria competenza agli esportatori.

In entrambi i casi citati la ENS deve essere inviata dal vettore ossia dalla società X per tutti i container inclusi quelli trasportati dalla compagnia Y.

Tuttavia la società X, a seguito di accordi contrattuali con la società Y, può nel caso b) consentire che la società Y possa presentare una ENS per i container per i quali quest'ultima ha emesso le polizze di carico.

Anche in questo caso la responsabilità per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è del vettore X in quanto la compagnia Y non viene in tale contesto considerato vettore ma come terzo soggetto .

La ENS deve anche includere i dati relativi alle merci che rimangono a bordo della nave per essere scaricate ai porti successivi.

Se il dichiarante è diverso dalla società X gli MRN sono disponibili per via elettronica anche alla società X a condizione che sia stata identificata con un codice EORI inserito nella dichiarazione sommaria di entrata e sia collegata elettronicamente con l'ufficio doganale di entrata.

La società X è tenuto a presentare la notifica di arrivo e l'eventuale diversione per cui deve conoscere tutti gli MRN o tutte le ENS delle merci presenti sulla nave.

7.4.2 Accordo di gestione in comune di navi

Lo scenario in questione riguarda il caso in cui una nave, gestita dalla Compagnia D, stipula un accordo di ripartizione della nave con altre due compagnie E e F secondo cui queste compagnie emettono una polizza di carico per i container che stanno trasportando sulla nave gestita dalla compagnia D.

Le Compagnie E e F sono considerate alla stregua della compagnia D, come se la nave fosse gestita anche da loro per cui vengono considerati tutti vettori marittimi.

Di conseguenza in questo caso la responsabilità per la presentazione della ENS per i container è di ciascuna impresa ossia delle società che emettono le polizze di carico per il trasporto dei container sulla nave.

Ogni azienda può far presentare le ENS da un suo rappresentante o da un altro soggetto terzo. In questo ultimo caso è necessario un accordo tra ogni azienda e il soggetto terzo .

Ogni compagnia citata riceverà gli MRN relative alle ENS per le quali ha emesso le polizze di carico.

La società D è tenuta a presentare la notifica di arrivo e l'eventuale richiesta di diversione per cui dovrà essere a conoscenza di tutti gli MRN o di tutte le ENS relative alle merci presenti sulla nave.

7.4.3 Traffico a corto raggio.

Questo scenario si riferisce alla presentazione delle ENS per spedizioni marittime di breve durata (di cui al par.4.1.) di merci in container e non containerizzate.

Una nave, gestita dalla società A, il 'vettore', carica le suddette merci a S. Pietroburgo, in Russia, da trasportare presso uno o più porti comunitari. Il primo porto di ingresso nella Comunità è Helsinki, Finlandia.

Una ENS deve essere presentata per via elettronica, per tutte le merci trasportate dalla nave, presso l'ufficio doganale di Helsinki.

E'responsabile per la presentazione delle ENS per tutte le merci a bordo della nave la società A.

La società può far presentare le ENS da un altro soggetto terzo sulla base di accordi oppure da un rappresentante.

La notifica di arrivo e l'eventuale richiesta di diversione devono essere inviate dalla società A.

7.4.4 Spedizioni di merci alla rinfusa

La responsabilità, ai sensi dell'articolo 36 ter, par.3 del CDC, per la presentazione delle ENS per le merci alla rinfusa è della società che sarà considerata vettore in base agli accordi contrattuali stipulati con le società interessate (ad es. in base al contratto di noleggio).

Ai fini di questo esempio, la società Z che gestisce la nave è considerato il vettore. Possono presentare la ENS al posto del vettore Z un suo rappresentante o un soggetto terzo, nel trasporto alla rinfusa questa possibilità può essere usata limitatamente e solo per determinati carichi.

Tuttavia la società Z è obbligata a verificare che tutte le ENS siano state inviate, il soggetto terzo può solo inviare la ENS a seguito di accordi contrattuali con la società Z.

La notifica di arrivo e l'eventuale richiesta di diversione devono essere inviate dalla società Z.

8. Entrata in vigore delle misure di sicurezza

In merito all'obbligo di presentazione della ENS in vigore dal 1° gennaio 2011, si evidenzia che la Commissione Europea ha preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza introdotto nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione rispettivamente con i Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione e, conseguentemente, sensibilizzato gli Stati Membri al riguardo.

Pertanto, nel primo periodo di avvio della procedura che prevede l'obbligo di presentazione della ENS, gli uffici operativi, nelle ipotesi in cui si verificano difficoltà nella presentazione di tale dichiarazione in formato telematico da parte degli operatori economici interessati, potranno effettuare la prevista analisi dei rischi sicurezza sulla base dei dati contenuti nel modello Documento Sicurezza – DS, conforme all'allegato 45 decies del Reg. (CEE) 2454/93, come introdotto dall'Allegato V del Reg. (CE) 414/2009, presentato preferibilmente su supporto esterno (usb, cd-rom etc) oppure sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali o di trasporto, cercando di evitare tempistiche sensibilmente maggiori rispetto a quelle normalmente previste nel caso di presentazione della ENS in formato elettronico.

Gli uffici doganali sono, altresì invitati ad evitare, per quanto possibile, ritardi nel rilascio della spedizione anche nei casi in cui la ENS in formato elettronico sia presentata in ritardo rispetto alle tempistiche previste dall'art. 184 bis del reg. (CEE) 2454/93.

Nel frattempo, si rende noto che le Strutture Centrali dell'Agenzia, anche in collaborazione con la Commissione Europea, monitoreranno strettamente l'attuazione e la stabilizzazione delle nuove norme in materia di sicurezza, al fine di risolvere le eventuali criticità che dovessero presentarsi.

* * *

Nel rinviare alle ulteriori indicazioni in merito a tale materia che l'Agenzia pubblica sul sito internet www.agenziadogane.gov.it, nella sezione e-customs.it-AIDA, si invitano le Direzioni regionali, interregionali e provinciali, a dare la massima diffusione alla presente circolare vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Ai suddetti Uffici è richiesto di prestare la massima assistenza all'utenza interessata soprattutto nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)